

InvestiSemplice

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
e Unit Linked
Codice tariffa IP24
Edizione gennaio 2024

Sezione 1 Condizioni di Assicurazione

Art. 1.1 - Oggetto del contratto

InvestiSemplice è una polizza a premio unico e con la possibilità di eventuali versamenti aggiuntivi, anche in forma programmata, le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Separata e al valore di quota di Fondi interni.

Il contratto prevede 3 profili denominati **Base**, **Conversion** e **100% Gestione Separata** (di seguito GS) accessibili in base alla tipologia (persona fisica o persona giuridica) e all'età del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

Il profilo Base si differenzia in base alla percentuale massima e minima consentita per l'investimento dei premi nella Gestione Separata e nei Fondi Interni come meglio descritto nei successivi articoli. Il profilo 100% GS è attivabile a giudizio della Compagnia in determinati periodi.

Il profilo di appartenenza viene stabilito in fase di emissione del contratto. L'accesso ad un profilo esclude la possibilità, in corso di contratto, di trasferire la posizione contrattuale su altro profilo.

Art. 1.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l'Impresa di Assicurazione ha diritto:

- In caso di dolo o colpa grave:
 - di impugnare il Contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze.

La Compagnia decade dal diritto di impugnare il Contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

- Ove non sussista dolo o colpa grave:
 - di recedere dal Contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o le reticenze;

Il Contraente è tenuto a inoltrare per iscritto alla Compagnia (posta ordinaria, fax e mail o mail PEC) eventuali comunicazioni inerenti:

- modifiche dell'indirizzo presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al contratto;
- variazione della residenza Europea nel corso della durata del contratto, presso altro Paese membro della Unione Europea;
- variazione degli estremi di conto corrente bancario.

Dichiarazione del Contraente inerente FACTA

La normativa denominata rispettivamente FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Intergovernmental Agreement sottoscritto tra Italia e Stati Uniti in data 10 gennaio 2014 e Legge n. 95 del 18 giugno 2015) e CRS (Common Reporting Standard - Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015) impone agli operatori commerciali, al fine di contrastare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliera, di eseguire la puntuale identificazione della propria clientela al fine di determinarne l'effettivo status di contribuente estero.

I dati anagrafici e patrimoniali dei clienti identificati come fiscalmente residenti negli USA e/o in uno o più Paesi aderenti al CRS, dovranno essere trasmessi all'autorità fiscale locale, tramite l'Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di stipula del contratto e deve essere ripetuta in caso di cambiamento delle condizioni originarie durante tutta la sua durata, mediante l'acquisizione di autocertificazione rilasciata dai clienti. Ogni contraente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione. La Società si riserva inoltre di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni. In caso di autocertificazione che risulti compilata parzialmente o in maniera errata, nonché in caso di mancata/non corretta comunicazione dei propri dati anagrafici, la società, qualora abbia rilevato indizi di residenza ai fini fiscali oppure residenza formale in America e/o residenze fiscali estere nelle informazioni in suo possesso, assocerà al cliente la condizione di contribuente estero, provvedendo alla comunicazione dovuta.

Dichiarazione del Contraente inerente Antiriciclaggio

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dettati dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. Regolamento IVASS 44/2019). Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari. In nessun caso gli assicuratori/riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 1.3 - Conclusione e entrata in vigore dell'Assicurazione – Modifiche e variazioni contrattuali

Conclusione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente, per iscritto con raccomandata o mail PEC o mediante l'invio del documento di polizza, l'accettazione della proposta. In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.

L'Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.

Modifiche e variazioni

Per tutto il periodo di validità del Contratto, la Compagnia si riserva il diritto di modificare e apportare qualsiasi variazione al presente Contratto secondo quanto si renderà necessario di volta in volta in seguito a modifiche della normativa di riferimento primaria o secondaria, o delle leggi sui contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 1.4 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- **dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;**
- **da parte degli eredi, dopo la morte del Contraente;**
- **dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.**

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

Art. 1.5 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal Contraente cedente e dal Contraente Cessionario ed inviata alla Compagnia, tramite raccomandata o mail PEC con avviso di ricevimento. La Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario. La Compagnia può opporre al Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1409 c.c.. Il Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal

contratto, o vincolare il contratto a favore di terzi. La Compagnia deve essere informata della costituzione del pegno o del vincolo, tramite invio da parte del Contraente alla Compagnia della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, con lettera raccomandata o mail PEC con avviso di ricevimento, firmata dal Contraente e, laddove, esistente, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratorio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere dalla Compagnia il pagamento dei crediti derivanti dal contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai beneficiari la cui designazione sia irrevocabile. La Compagnia può opporre al creditore pignoratorio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal contratto nei confronti del Contraente.

Art. 1.6 - Liquidazione delle prestazioni del contratto e prescrizione

Le richieste di pagamento, accompagnate dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, debbono essere inoltrate alla Compagnia con le seguenti modalità:

- rivolgendosi alla Filiale presso la quale è stato sottoscritto il contratto;
- a mezzo posta.

Le richieste di pagamento devono essere effettuate inoltrando alla Compagnia, al solo fine di agevolare l'effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, il fac-simile del modulo di richiesta di prestazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite messo a disposizione presso l'Intermediario o nel proprio sito istituzionale. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- copia del testamento (pubblicato) o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva – non ammessa autocertificazione Art. 21/47 DPR 28/12/2000 - N°445) attestante che il decesso è avvenuto in assenza del testamento, con l'indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
- decreto del Giudice Tutelare nel caso di Beneficiari di minore età o interdetti, con l'indicazione della persona designata alla riscossione;
- copia del Codice Fiscale e di un documento di riconoscimento in corso di validità dei Beneficiari;
- coordinate IBAN e intestazione del conto corrente dei Beneficiari;
- se previsto dalla normativa in vigore, adeguata verifica per il censimento dei Beneficiari della prestazione (modulo reperibile presso l'Intermediario) e autocertificazione ai fini FATCA/CRS;
- informativa e consenso privacy.

La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

La invitiamo pertanto, ad indicare la designazione nominativa dei beneficiari con l'avvertenza che, in caso di tale mancata indicazione, l'impresa al decesso dell'assicurato, potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei beneficiari stessi. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto, i pagamenti saranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario.

I diritti dei beneficiari dei contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c. Decorso tale termine e senza che la Compagnia abbia ricevuto alcuna comunicazione e/o disposizione, gli importi derivanti dal contratto saranno devoluti al Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Regolamento di attuazione L. 23 dicembre 2005 n. 266 con D.P.R. n. 116 del 22/06/2007 in materia di "Rapporti Dormienti").

Art. 1.7 - Diritto di recesso dal contratto e revoca della proposta

Revoca

Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata o mail PEC con avviso di ricevimento. La Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso del premio eventualmente già versato. Ai fini dell'efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata o PEC da parte della Compagnia.

Recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone

comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata o PEC con avviso di ricevimento, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, come risulta dal timbro postale di invio.

La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, il premio versato, maggiorato o diminuito, per quanto riguarda la parte investita in Fondi interni, della differenza fra il valore di mercato delle quote dei Fondi interni prescelti alla data di disinvestimento ed il valore delle stesse alla data di decorrenza. La data di disinvestimento coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 1.8 - Tasse e imposte

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto. I contratti di assicurazione sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia, sulla base della dichiarazione rilasciata dal Contraente riguardo la sua residenza italiana, riportata nella proposta o nella polizza.

Il regime fiscale deve tuttavia essere adattato, secondo la legislazione dell'Unione Europea (Direttiva n. 2002/83/CE), in caso di variazione di residenza del Contraente, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione. A tal fine, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento di residenza, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, se persona fisica, o, nei medesimi termini, l'avvenuta variazione di Paese in cui è situato lo stabilimento cui si riferisce il contratto di assicurazione se Persona giuridica. Sarà cura di AXA MPS Vita S.p.A. l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA MPS Vita S.p.A. avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo. L'imposta di bollo è applicata nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 1.9 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato ed interpretato secondo la Legge italiana. Per ogni controversia relativa al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario o degli aventi diritto.

InvestiSemplice

Contratto di Assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
e Unit Linked
Codice tariffa IP24
Edizione gennaio 2024

Sezione 2 Condizioni Contrattuali

Art. 2.1 - Durata del Contratto e limiti di età

La durata del contratto è di 10 anni con proroga tacita.

Il prodotto è indirizzato a Contraenti persone fisiche, persone giuridiche e Partite IVA, a condizione che l'Assicurato e il Contraente (persona fisica), al momento della sottoscrizione stessa, abbiano un'età compresa tra i 18 anni e i 90 anni. Per il calcolo dell'età si intendono gli anni compiuti.

In funzione della tipologia e dell'età del Contraente al momento della sottoscrizione del contratto, è prevista l'adesione ad uno dei profili caratteristici del prodotto:

- PROFILO BASE: Contraenti Persone Fisiche di età 18-90 anni
- PROFILO 100% GS: Contraenti Persone Fisiche di età 18-95 anni
- PROFILO CONVERSION: Contraenti Persone Fisiche di età 18-90 anni, che sottoscrivono il presente contratto per effetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla "trasformazione di contratto".

La Compagnia si riserva di adottare politiche commerciali specifiche e temporanee consistenti prevalentemente nel consentire il trasferimento della riserva matematica già costituita per la polizza trasformata.

Art. 2.2 - Premi e modalità di pagamento

È previsto il pagamento di un premio unico di importo minimo pari ad € 2.500 e massimo di € 5.000.000.

È facoltà inoltre del Contraente, effettuare versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 500 euro e massimo 5.000.000 euro.

È consentito al Contraente, trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza polizza e purché l'Assicurato sia in vita, di attivare un piano di versamenti aggiuntivi programmato.

L'importo minimo dei premi non potrà essere inferiore a:

- 200 Euro in caso di pagamento mensile
- 1.200 Euro in caso di pagamento semestrale
- 2.400 Euro in caso di pagamento annuale

In ogni caso l'importo dei premi complessivamente versati in polizza dovrà essere massimo di 5.000.000 euro.

Il Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmato comporta l'investimento proporzionale dei premi, al netto dei costi di cui al successivo art. 2.11, (di seguito premi netti) nella Gestione Separata, nei Fondi Interni associati al contratto al momento del versamento.

Con l'attivazione del Piano di Versamenti Aggiuntivi Programmato il Contraente ha la possibilità di effettuare il reindirizzamento dei premi nel rispetto dei limiti previsti dal contratto per l'investimento nella Gestione Separata e nei Fondi.

Con riferimento ai versamenti aggiuntivi gli stessi sono consentiti solo nel periodo di collocamento della tariffa. La Compagnia al momento della sospensione del collocamento della tariffa ne darà apposita comunicazione al Contraente.

Il pagamento dei premi può avvenire mediante:

- addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione;
- bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.

In caso di estinzione da parte del Contraente del conto corrente bancario nel corso della durata contrattuale, è possibile effettuare il versamento dei premi successivi e degli eventuali premi aggiuntivi tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla Compagnia. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta attraverso l'invio del modulo del mandato, compilato e sottoscritto dal contraente, reperibile sul sito internet della compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

Si specifica che i versamenti aggiuntivi si intenderanno incassati salvo buon fine dei controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, in ottemperanza agli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e al Reg.IVASS 44/2019 e s.m.i.; anche per gli eventuali versamenti straordinari bonificati direttamente sul conto corrente intestato alla Compagnia, il Contraente dovrà compilare il modulo per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Filiale di seguito o contattare lo Smart Center della Compagnia, (Numero verde 800231187, Numero dall'estero 0039 06 45202136, Modulo on line presente sul sito www.axa-mps.it, Pec: axampsvita@legalmail.it Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa-mps.it).

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali promosse dalla Compagnia relative a contraenti che abbiano già sottoscritto almeno una polizza con le Compagnie AXA MPS Assicurazioni Vita SpA e/o AXA MPS Financial Limited, o relative al reinvestimento di prestazioni provenienti da altre polizze stipulate con le Imprese del Gruppo AXA ITALIA, o rivolte ai dipendenti dell'intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi. Inoltre, nell'ambito di campagne commerciali promosse dalla Compagnia e rivolte ai nuovi clienti o ai dipendenti dell'Intermediario, potranno essere applicati sconti sui costi.

Art. 2.3 - Fondi a disposizione per gli investimenti

I premi versati dal Contraente nel corso del Contratto possono essere investiti, al netto dei costi di cui al successivo art. 2.11 (di seguito denominati premi investiti), nei Fondi interni e nella Gestione separata che la Compagnia mette a disposizione in base alle percentuali di investimento stabilite dal Contraente stesso, nel rispetto dei termini indicati al successivo art. 2.4. Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, **le possibilità di investimento riguardano:**

- **3 fondi interni, come meglio descritto all'art. 2.6;**
- **una Gestione separata denominata MPV PLUS, così come meglio descritto nell'art. 2.5.**

Art. 2.4 - Modalità di investimento dei premi

Per quanto riguarda i premi investiti nei Fondi interni, il numero di quote assegnate al contratto si ottiene dividendo il premio netto per il valore unitario della quota relativo al Fondo interno. Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo viene determinato con le modalità di cui all'art. 2.7. All'investimento nella Gestione Separata potrà essere destinata una percentuale dei premi netti, variabile in funzione del profilo di appartenenza del contratto:

- **PROFILO BASE e PROFILO CONVERSION:** non inferiore al 70% e non superiore al 85% dei premi investiti; nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto avvenga per effetto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla "trasformazione di contratto" e venga trasferita sulla polizza la riserva matematica di altra polizza stipulata in precedenza con la Compagnia, nell'ambito di specifiche iniziative commerciali eventualmente ideate, all'investimento nella Gestione Separata potrà essere destinata una percentuale dei premi netti analoga a quella prevista nel profilo BASE (non inferiore al 70% e non superiore al 85% dei premi investiti).
- **PROFILO 100% GS:** 100% dei premi investiti in Gestione Separata.

Relativamente all'investimento in **Fondi interni**, il Contraente ha facoltà di scegliere, fino ad un massimo di **3 tra i Fondi disponibili ed a condizione che l'importo investito in ciascun Fondo interno e interno non sia inferiore a 20 euro.**

Art. 2.5 - Gestione Separata MPV PLUS

Il Contraente ha la facoltà di destinare i premi versati, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 2.4, in una specifica **Gestione Separata denominata MPV PLUS**, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento disponibile all'interno sia del sito internet <https://www.axa-mps.it> che delle Condizioni Contrattuali.

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla gestione Separata MPV PLUS è soggetta a specifici limiti deliberati dall'Organo Amministrativo della Compagnia in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.

Art. 2.6 - Fondi interni disponibili

Il Contraente ha la possibilità di allocare i premi versati, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2.4, in funzione del proprio profilo di rischio - rendimento - orizzonte temporale:

- **3 Fondi assicurativi interni** che la Compagnia mette a disposizione per i sottoscrittori del presente contratto, di seguito elencati:
- **Strategia Sostenibile ESG;**
- **Difensivo classe A;**
- **Equilibrato classe A;**

I regolamenti dei fondi interni sono disponibili all'interno sia del sito internet <https://www.axa-mps.it> che delle Condizioni Contrattuali.

Art. 2.7 - Valore unitario delle quote dei Fondi - Data di Decorrenza e Data valorizzazione dei contratti

- Il valore unitario delle quote dei Fondi Assicurativi Interni Difensivo, Equilibrato, viene calcolato quotidianamente, nei giorni lavorativi.
- Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo interno Strategia Sostenibile ESG viene calcolato settimanalmente, il quarto giorno lavorativo di ogni settimana.
- Il valore delle quote dei Fondi Interni viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.axa-mps.it.

La data di decorrenza del presente contratto coincide con il primo giorno lavorativo della settimana per tutte le proposte sottoscritte dal lunedì al venerdì della settimana precedente.

Con riferimento alle prestazioni previste dal presente contratto assicurativo, la data di valorizzazione:

- per le operazioni di investimento relative al versamento del premio iniziale, coincide con il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio (Data Decorrenza);
- per le operazioni di investimento relative a versamento degli eventuali premi aggiuntivi, coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio;
- per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, per il riscatto, per l'esercizio del diritto di recesso o di switch, così come per le operazioni d'investimento relative ad operazioni di switch coincide con il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta relativa all'operazione, purché corredata dalla documentazione prevista e completa.

Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale, e i giorni di chiusura della Compagnia. Questi ultimi saranno pubblicati sul sito internet della Compagnia stessa.

Art. 2.8 - Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale caso morte, che si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite al contratto, in seguito al ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione dell'avvenuto decesso dell'Assicurato, corredata di tutta la documentazione prevista all'art. 1.6.

La prestazione della Compagnia è determinata come segue:

- relativamente alla Gestione Separata, è pari al capitale investito nella Gestione stessa, annualmente rivalutato secondo le modalità di cui all'art. 2.10, fino alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuto decesso;
- relativamente agli importi di premio investiti nei Fondi interni, è pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del valore unitario delle stesse il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della denuncia dell'evento di cui sopra, per il numero di quote possedute alla medesima data. Tali importi sono maggiorati di un ulteriore importo pari allo 0,50% del controvalore delle quote dei fondi stessi con un massimo di 5.000 euro.

Relativamente ai Fondi Interni non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente. L'ammontare della prestazione a carico della Compagnia, pertanto, potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato è il risultato della rivalutazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. **Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, il rendimento attribuito annualmente potrà essere positivo o negativo e non prevede un valore minimo di riferimento.** Il capitale maturato annualmente potrà crescere, qualora il tasso di rivalutazione da attribuire risulti positivo, o decrescere, qualora esso risulti negativo.

In caso di decesso dell'Assicurato verrà comunque liquidato un capitale non inferiore ai premi netti investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli switch in entrata ed uscita verso e dalla Gestione stessa e degli eventuali riscatti parziali.

In caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION, le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Il tasso annuo minimo garantito di rivalutazione previsto dal presente contratto è pari a zero.

Art. 2.9 - Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

La prestazione a carico della Compagnia per il caso di vita dell'Assicurato si ottiene mediante richiesta di riscatto totale da parte del Contraente, come meglio indicato al successivo articolo 2.15. Essa si ottiene dal disinvestimento delle attività attribuite alla polizza e collegate ai Fondi interni e alla Gestione Separata:

- relativamente alla Gestione Separata, è pari al capitale investito nella Gestione stessa, annualmente rivalutato secondo le modalità di cui all'art. 2.10.
- relativamente agli importi di premio investiti nei Fondi interni, è pari al controvalore delle quote, calcolato come prodotto del valore unitario delle stesse il quarto giorno lavorativo della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della richiesta di liquidazione della prestazione, per il numero di quote possedute alla medesima data.

Relativamente ai Fondi Interni non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in essi effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente. L'ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia, pertanto, potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Relativamente alla Gestione Separata, il capitale liquidabile in caso di riscatto del Contraente è il risultato della rivalutazione dei premi versati, al netto dei costi e degli eventuali riscatti parziali. **Sulla parte di premi investiti nella Gestione Separata, il rendimento attribuito annualmente potrà essere positivo o negativo e non prevede un valore minimo di riferimento.** Il capitale maturato annualmente potrà crescere, qualora il tasso di rivalutazione da attribuire risulti positivo, o decrescere, qualora esso risulti negativo.

In caso di richiesta di riscatto totale pervenuta nei 3 mesi successivi alla 5° ricorrenza annua, verrà comunque liquidato un capitale non inferiore ai premi netti investiti nella Gestione Separata, tenuto conto degli switch in entrata ed uscita verso e dalla Gestione stessa e degli eventuali riscatti parziali.

In caso di richiesta di liquidazione pervenuta nei 3 mesi successivi alla scadenza del 10° anno sarà riconosciuto un capitale rivalutato nella Gestione Separata almeno pari ai premi netti investiti in suddetta componente, tenuto conto degli eventuali riscatti parziali e switch.

In caso di proroga tacita, o richiesta di liquidazione per scadenza successiva al 10° anno sarà riconosciuto esclusivamente il capitale rivalutato nella Gestione Separata.

In caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION, le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Il tasso annuo minimo garantito di rivalutazione previsto dal presente contratto è pari a zero.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del contratto con effetto dalla data di richiesta.

Art. 2.10 - Modalità di calcolo e di assegnazione della rivalutazione della Gestione Separata MPV PLUS

I premi investiti nella Gestione Separata MPV PLUS si rivalutano il 31/12 di ogni anno in funzione del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata stessa calcolato il terzo mese antecedente (settembre) la data di rivalutazione annuale. Il tasso annuo di rivalutazione riconosciuto annualmente al contratto è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario, di cui sopra, una commissione fissa. La commissione è specificata all'art. 2.13.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il capitale investito nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato o diminuito degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra l'ultima rivalutazione annuale di polizza (ultimo 31/12) e la data di ricezione della denuncia dell'evento, in base al tasso giornaliero equivalente all'ultimo tasso annuo di rivalutazione conseguito dalla Gestione Separata.

In caso di riscatto totale o parziale, il capitale investito nella Gestione Separata, annualmente rivalutato con le modalità di cui sopra, sarà maggiorato o diminuito degli interessi calcolati per il numero dei giorni trascorsi tra l'ultima rivalutazione annuale di polizza (ultimo 31/12) e la data di ricezione della denuncia dell'evento, in base al tasso giornaliero equivalente all'ultimo tasso annuo di rivalutazione conseguito dalla Gestione Separata.

Il rendimento attribuito annualmente potrà essere positivo o negativo e non prevede un valore minimo di riferimento. Il capitale maturato annualmente potrà crescere, qualora il tasso di rivalutazione da attribuire risulti positivo, o decrescere, qualora esso risulti negativo.

In caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION, le rivalutazioni annuali operate in base al rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto. Il tasso annuo minimo garantito di rivalutazione previsto dal presente contratto è pari a zero.

Art. 2.11 - Costi gravanti sui premi

Tipologia	Importo	Periodicità di prelievo	Modalità di prelievo
Caricamento percentuale	2%	Su ciascun premio versato	Dal premio unico versato Dai versamenti aggiuntivi (*)

(*) Nel caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION, i costi precedenti saranno applicati esclusivamente sui versamenti aggiuntivi.

Art. 2.12 - Costi gravanti sui Fondi interni

Costi gravanti direttamente sul Contraente:

Su ciascun Fondo interno grava la commissione annuale di gestione indicata nella tabella che segue che remunera la Compagnia per il suo servizio di asset allocation e amministrazione dei contratti:

Fondo Assicurativo Interno	Commissione annua di gestione in percentuale del patrimonio netto
Fondo Difensivo classe A	1,85%
Fondo Equilibrato classe A	2,25%
AXA MPS Strategia Sostenibile ESG	1,80%

Dette commissioni sono prelevate quotidianamente dal patrimonio di ciascun Fondo interno.

Costi non gravanti direttamente sul Contraente:

Con riferimento ai Fondi Interni:

- commissioni gravanti sugli OICR in cui ciascun Fondo interno investe;
 - commissione per la gestione degli OICR applicata dalla Società di gestione, il cui costo annuo varia fino ad un massimo del 2,50%. Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la commissione massima applicata dalle società di gestione potrà essere rivista previa comunicazione al Contraente dell'avvenuta variazione e concedendo allo stesso il riscatto senza applicazione dei costi eventualmente previsti;
 - eventuali commissioni di overperformance applicate e percepite dalle società di gestione dei Fondi.
- Gli OICR utilizzati prevedono il riconoscimento di "rebates" alla Compagnia. Tali utilità sono riconosciute interamente al patrimonio dei Fondi interni.

Altri costi

Su ogni Fondo interno gravano, oltre che le commissioni annue di gestione di cui sopra:

- le spese di revisione e di certificazione;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

Art. 2.13 - Costi gravanti sulla Gestione Separata

Dal rendimento della Gestione Separata, la Compagnia tratterrà un'aliquota fissa pari all'1,25% prelevata annualmente dal rendimento della Gestione Separata.

Art. 2.14 - Switch

Decorsi almeno due mesi dalla decorrenza del contratto, il Contraente potrà effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto e collegate ai Fondi assicurativi interni e alla Gestione Separata (switch).

Tali operazioni sono possibili a condizione che permangano, dopo lo switch, in ciascun Fondo selezionato

attivo almeno euro 50 e nella Gestione separata un importo non superiore e non inferiore alle percentuali stabilite dal profilo di investimento di appartenenza del contratto. Il contraente potrà effettuare gratuitamente due operazioni di switch per annualità di polizza. Su ciascuna operazione successiva la Compagnia applicherà un costo di euro 25.

Art. 2.15 - Riscatto

Il riscatto totale e/o parziale può essere richiesto trascorsi 30 giorni (periodo di recesso). In caso di riscatto parziale, il Contraente potrà indicare i Fondi oggetto di disinvestimento precisando l'importo richiesto per ogni Fondo.

Sulle richieste di riscatto pervenute fino alla seconda annualità di polizza sarà applicato un costo pari allo 0,75% (applicato sul capitale rivalutato al momento della liquidazione) con un minimo di euro 75. Sulle richieste pervenute nelle annualità successive alla seconda sarà applicato un costo di euro 75.

L'operazione di riscatto parziale è possibile e può consentire la chiusura di uno o più fondi interni a condizione che nel contratto permangano, dopo il riscatto, almeno un Fondo interno attivo ed in ciascun Fondo attivo almeno euro 50 e nella Gestione Separata un importo non superiore e non inferiore alle percentuali stabilite dal profilo di investimento di appartenenza del contratto. In riferimento ai riscatti parziali la misura massima che si potrà richiedere sarà pari all'80% dei premi versati.

Nel caso di contratti appartenenti al PROFILO CONVERSION sarà applicata solo una spesa amministrativa pari a 75.

Il contratto non prevede la riduzione della prestazione.

È necessario tener presente, inoltre, che il riscatto del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e le prestazioni della Compagnia potrebbero risultare inferiori ai premi versati per effetto, nel corso della durata del contratto, del deprezzamento del valore unitario delle quote dei Fondi interni prescelti.

Le disposizioni successive alla vendita come, ad esempio, versamento aggiuntivo, switch tra Fondi e tra Gestione Separata e Fondi, riscatto parziale e riscatto totale sono eseguite in ordine cronologico di presentazione, in esito al compimento di quella precedente.

Per ulteriori informazioni sui valori di riscatto è possibile contattare lo Smart Center della Compagnia: Numero verde 800231187; Numero dall'estero 0039 06 45202136; Modulo on line presente sul sito "www.axa-mps.it"; Pec "axampsvita@legalmail.it"; Chat raggiungibile tramite l'Area Clienti presente sul sito www.axa-mps.it.

Art. 2.16 - Annullamento quote dei Fondi Interni

Nel caso in cui le quote dei Fondi interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle quote dei Fondi interni ed alla liquidazione della prestazione. In caso di annullamento solamente di alcune delle quote dei Fondi interni attribuite al Contratto, la Compagnia ne darà tempestiva comunicazione al Contraente, richiedendo istruzioni. In caso di mancata comunicazione da parte del Contraente alla Compagnia nei 30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Contraente della richiesta di istruzioni, la Compagnia provvederà a investire l'eventuale controvalore delle quote risultante dall'annullamento nei Fondi interni selezionati dal Contraente, secondo le percentuali di investimento originariamente indicate.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di quote dei Fondi interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto al Contraente sia inferiore al premio versato.

Art. 2.17 - Inserimento di nuovi fondi

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare la composizione e il numero dei Fondi interni disponibili, ivi inclusi quelli nei quali sono stati investiti i premi dal Contraente, coerentemente con le politiche di investimento, i profili di rischio e gli obiettivi di rendimento originariamente prescelti. **La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente tale modifica al Contraente, pubblicandola sul sito internet della compagnia www.axa-mps.it.**